



Barbara li 16.04.2021

La disciplina europea sull'etichettatura ambientale e decisione 129/97/CE

Relativamente all'etichettatura, la Direttiva “imballaggi” 94/62/CE, stabilisce all'art. 8 (*marcatura e sistema di identificazione*) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la **natura del/i materiale/i** utilizzato/i.


La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna **marcatura** (apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura.

L'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti o gli imballaggi da trasporto legati ad attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla decisione Europea 129/97/CE.

Confindustria ha richiesto l'esclusione dal campo di applicazione degli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente, in quanto la finalità della norma è diretta a “dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi” e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma. Allo stesso modo, è stata richiesta l'esclusione anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi, in quanto essendo la disposizione dell'articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, tali imballaggi potrebbero incorrere in regimi di etichettatura differenti a seconda del Paese di destinazione.

Essendo la reggia un imballaggio neutro e non essendo possibile stampare le informazioni o applicare l'eventuale etichetta sulla reggia stessa per il momento fino a quando la norma non sarà chiara, ed al fine di adempiere a tale normativa abbiamo prontamente etichettato i nostri materiali seguendo le linee guida di CONAI, apponendo i relativi codici Mobius e le indicazioni per il corretto smaltimento sulle etichette che accompagnano i nostri prodotti, assecondando così la parte obbligatoria di etichettatura per prodotti destinati al B2B come da decisione 129/97/CE.

Qui sotto sono riportati dei campioni delle etichette da noi utilizzate.



Cordiali saluti

Messersi' Packaging srl.

Ubertini Massimiliano